



**CAMERA CIVILE
DI PAVIA**



Dalle prime applicazioni alle “correzioni” del processo civile

Venerdì 31 gennaio 2025 - 9:00 - 19:00

Almo Collegio Borromeo - Sala degli Affreschi

Il processo civile telematico corretto

avv. Giovanni Rocchi

Presidente Consiglio Ordine Avvocati Brescia
Presidente Unione Lombarda degli Ordini Forensi
Componente del Gruppo di Lavoro della FIIF

I provvedimenti della Riforma

D.Lgs. 10.10.2022 n.149
Riforma Cartabia

D.M. 29.12.2023 n.217
modifica

D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 2.8.2024
Nuove Specifiche Tecniche del Processo Telematico

D.Lgs. 31.10.2024 n.164
Correttivo Cartabia

Ambiti di intervento

**DIGITALIZZAZIONE COMPLETA
INCORPORAZIONE PCT NEL CPC**

**FORMA DEGLI ATTI
SINTETICITÀ E CHIAREZZA**

DEPOSITI TELEMATICI

**DOMICILI DIGITALI
NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC**

Depositi telematici

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO GENERALIZZATO

ARTICOLO 196-QUATER DISP. ATT. CPC

Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti

1° Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del **pubblico ministero**, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO GENERALIZZATO

ARTICOLO 196-QUATER DISP. ATT. CPC

Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti

- 2° Il deposito dei **provvedimenti del giudice e dei verbali** di udienza ha luogo con modalità telematiche.

Ambito applicazione uffici giudiziari

01.01.2023 Tribunali, Corti d'Appello e Corte di Cassazione

01.03.2023 estensione a pubblici ministeri e giudici

30.06.2023 Uffici del Giudice di Pace

ECCEZIONI

ARTICOLO 196-QUATER DISP. ATT. CPC

Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti

1° ... Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di **singoli atti e documenti** su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.

3° Il **capo dell'ufficio** autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il **direttore generale per i servizi informativi automatizzati** del Ministero della giustizia **certifica** che i sistemi informatici del dominio giustizia **non sono funzionanti**. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.

MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO

ARTICOLO 196-SEXIES DISP. ATT. CPC

Perfezionamento del deposito con modalità telematiche

1° Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è **generata la conferma del completamento della trasmissione** secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.

Norma previgente - art.16, comma 7, D.L. 179/2012

... si ha per avvenuto al momento in cui viene **generata la ricevuta di avvenuta consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia ...

MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO

Specifiche tecniche - Provvedimento DGSIA 7.8.2024 - Art.17

Nel procedimento civile l'atto in forma di documento informatico e gli allegati di cui all'articolo 16, **sono trasmessi dai soggetti abitati esterni mediante la posta elettronica certificata** di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.

CAD - D.Lgs. 82/2005 - Art. 45

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e **si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico** da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Regole tecniche PEC - DPR 68/2005 - Art. 6

3. **La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova** che il suo messaggio di posta elettronica certificata **è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario** e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

L'accettazione automatica

Una delle novità di maggior rilievo è la previsione dell'accettazione automatica dei depositi, **senza quindi l'intervento manuale del cancelliere**, che opererà esclusivamente nel caso di “anomalie bloccanti”.



L'accettazione automatica

Specifiche tecniche - Provvedimento DGSIA 7.8.2024 - Art.17

9. A seguito dell'invio dell'atto processuale i sistemi informativi ministeriali **procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati**, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria.

10. In caso di **anomalia bloccante (FATAL)** il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del **rifiuto dell'accettazione dell'atto**.



L'accettazione automatica

Nota riassuntiva 19.9.2024 - PST

Giudizio ordinario

Memoria ex art. 171-ter n.1

Repliche ex art. 171-ter n.2

Controrepliche ex art. 171-ter n.3

Istanza accoglimento domanda (183-ter cpc)

Istanza rigetto domanda (183-quater cpc)

Memoria istruttoria ex art. 183, u.c.

Memoria di replica ex art. 183, u.c.

Deposito documenti autorizzati in udienza

Deposito note scritte in sostituzione udienza

Note scritte PC

Note conclusionali

Deposito comparse conclusionali

Deposito memorie di replica

Giudizio semplificato

Atti processuali davanti al Giudice di Pace

Atti del Pubblico Ministero – SICID (CC e VG)

Atti SIECIC - Registro esecuzioni concorsuali

Atti SIECIC - Registro esecuzioni individuali



L'accettazione automatica

—postacert.eml—

Oggetto: ACCETTAZIONE DEPOSITO [ID:PDAOPEN;2025;49463]14925 – Memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c.

Mittente: ca.brescia@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 21/01/25, 09:11

A: giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it

Codice esito: 2.

Descrizione esito: --

IDBUSTA: 75981519

Accettazione automatica avvenuta con successo.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

—postacert.eml—

Oggetto: ACCETTAZIONE DEPOSITO [ID:PDAOPEN;2025;44878]15399 – Atto non codificato/Atto generico

Mittente: tribunale.bergamo@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 20/01/25, 09:55

A: giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it

Codice esito: 2.

Descrizione esito: --

IDBUSTA: 75939091

Accettazione manuale avvenuta con successo.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

**CORRETTIVO
CARTABIA**

NOTA D'ISCRIZIONE A RUOLO ABOLIZIONE

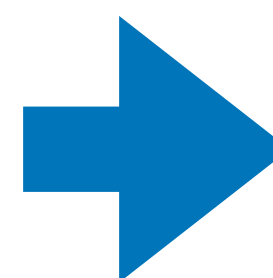
Norme coinvolte

Codice di Procedura Civile
artt. 165, 168, 492-bis

Disposizioni di attuazione CPC
art. 71, 72, 159-bis



Atto_principale.pdf



DatiAtto.xml



NIR.pdf

Formato degli atti e degli allegati

Formato degli atti e dei documenti allegati

Atto principale: **PDF .pdf** **PDF/A .pdf**

Documenti informatici allegati:

a	DOCUMENTI IMPAGINATI	PDF .pdf PDF/A .pdf Rich-Text Format .rft
b	IMMAGINI RASTER	JPEG .jpg .jpeg TIFF .tif .tiff GIF .gif DICOM .dcm
c	VIDEO	MPEG2 - MPEG4 .mp4 .m4v .mov .mpg .mpeg AVI .avi
d	AUDIO	MP3 .mp3 FLAC .flac RAW .raw Waveform AIF .wav AIFF .aiff .aif
e	TESTO	TXT .txt
f	IPERTESTO	XML Extended markup language .xml
g	POSTA ELETTRONICA	EML .eml contenente i formati da a) ad f)
h	POSTA ELETTRONICA	MSG .msg contenente i formati da a) ad g)
i	FORMATO COMPRESSO	.zip .rar .arj contenente formati ammessi

Procura alle liti: **PDF .pdf** **PDF/A .pdf** anche se copia per immagine

DIMENSIONI DELLA BUSTA

ART. 17 Specifiche Tecniche

30 MB → **60 MB**

LE FATTURE ELETTRONICHE

valida prova ingiuntiva

ART. 634 c.p.c.

... Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre **prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio** istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.



Fattura.xml



Stampa_Fattura.pdf



Ricevuta.xml

DUPLICATO INFORMATICO

NEL CODICE DI RITO



Art. 149-bis: «l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o...»



Art. 475: il titolo esecutivo può essere costituito da un duplicato informatico



Art. 479: il duplicato informatico può essere utilizzato ai fini della notifica dell'inizio dell'esecuzione



Art. 488: quando richiesto dal giudice, il creditore può presentare nel corso dell'esecuzione anche il duplicato informatico del titolo esecutivo

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ART.46 disp. att. cpc

Nuovo quinto comma

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli **schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo**. Con il medesimo decreto sono stabiliti i **limiti degli atti processuali**, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

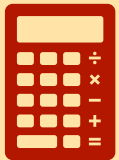
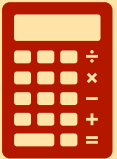
DECRETO 7 agosto 2023, n. 110.

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione,
dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con
la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle
informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo
46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di proce-
dura civile.

Art. 1	Limita l'applicabilità alle controversie con valore (< €.500.000)
Art. 2	Strutturazione dell'atto
Artt. 3 - 4	Limiti dimensionali e parti esenti (80k, 50k, 10k caratteri)
Art. 5	Deroghe ai limiti dimensionali (+ indice e breve sintesi)
Art. 6	Tecniche redazionali
Art. 7	Criteri redazionali provvedimenti giudice
Art. 8	Schemi informatici
Art. 9	Formazione
Art. 10	Osservatorio permanente

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Art. 4 (Esclusioni dai limiti dimensionali)

(a) intestazione	 (g) questioni pregiudiziali, preliminari e di merito
(b) parti	(h) conclusioni
(c) parole chiave	(i) mezzi di prova e indice documenti
(d) atto impugnato	(l) valore della controversia
 (e) esposizione fatti e motivi in diritto	(m) richiesta distrazione spese
 (f) fatto, riferimento ai documenti (<i>link</i>)	(n) ammissione patrocinio a spese dello Stato



ART. 2

2. Gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta e le memorie difensive nonché gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione: ...

e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

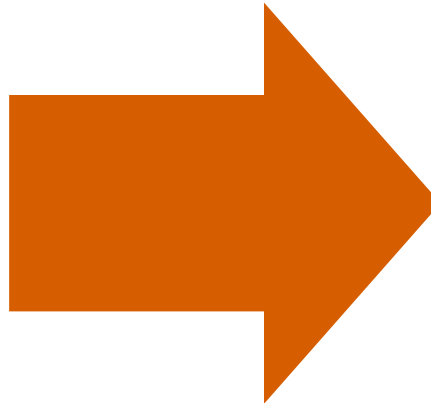
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

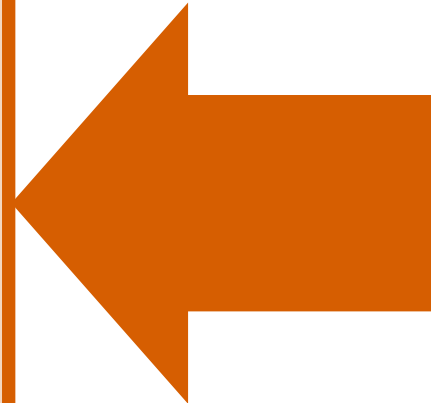


ART. 8 - Schemi informatici

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del **decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n.44**, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.



2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 **definiscono le informazioni strutturate** nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, **in conformità ai criteri di cui all'articolo 2.**



Le attestazioni di conformità

Il potere di attestazione

Ante riforma

- art. 16-bis, comma 9-bis, DL179.12
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
- art. 16-decies DL179.12
atti e provvedimenti cartacei
- art. 16-bis, comma 2, DL179.12
copie conformi degli atti dell'esecuzione
- art. 16-undecies
modalità di attestazione
- art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare
- art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC



Post riforma

- art. 196-octies DISP. ATT. CPC
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
- art. 196-novies DISP. ATT. CPC
atti e provvedimenti formato analogico
- art. 196-decies DISP. ATT. CPC
copie trasmesse all'ufficiale giudiziario
- art. 196-undecies DISP. ATT. CPC
modalità di attestazione
- art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare
- art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC

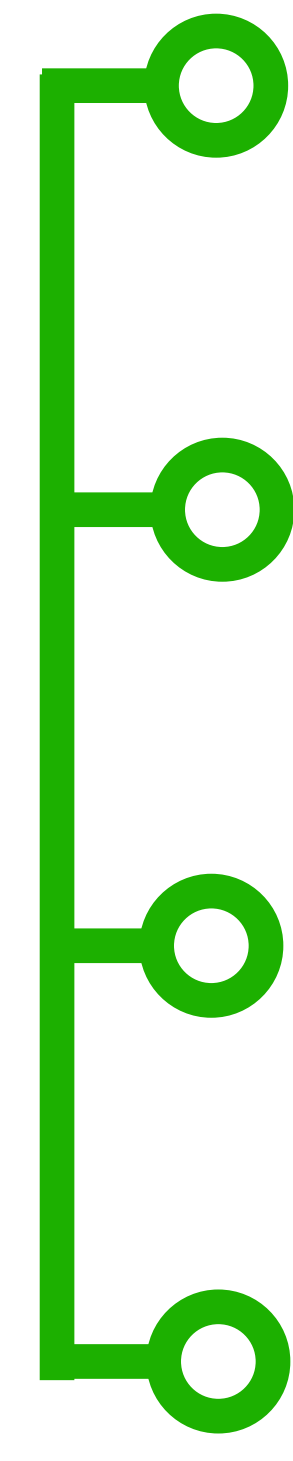
Il potere di attestazione

TITOLO V-TER

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE

CAPO II

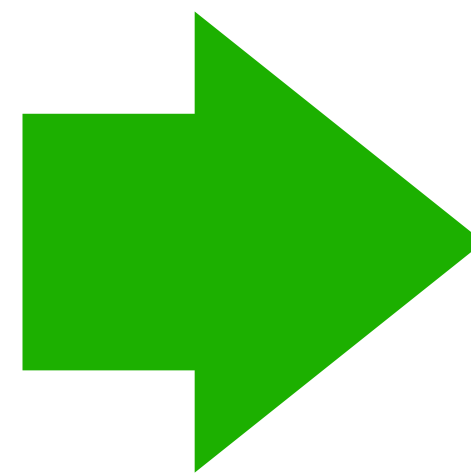
DELLA CONFORMITÀ DELLE COPIE AGLI ORIGINALI

- 
- art. 196-octies**
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
 - art. 196-novies**
atti e provvedimenti formato analogico
 - art. 196-decies**
copie trasmesse all'ufficiale giudiziario
 - art. 196-undecies**
modalità di attestazione

ESTENSIONE SOGGETTIVA DEL POTERE DI ATTESTAZIONE

ANTE RIFORMA

- * difensore
- * dipendente P.A.
- * consulente tecnico
- * professionista delegato
- * curatore
- * commissario giudiziale



POST RIFORMA

- * difensore
- * dipendente P.A.
- * consulente tecnico
- * professionista delegato
- * curatore
- * commissario giudiziale
- * liquidatore giudiziale**

Il potere di attestazione del difensore

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ANTE RIFORMA

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 2

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le **copie conformi** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

Ai fini del presente comma, il **difensore attesta la conformità** delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

POST RIFORMA

ARTICOLO 196-NOVIES

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo **e le copie informatiche** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, **attesta la conformità delle copie agli originali.**

Il potere di attestazione del difensore

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ARTICOLO 196-NOVIES

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo **e le copie informatiche** degli **atti** indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, **attesta la conformità delle copie agli originali.**

Atti indicati dagli articoli 518, 543 e 557

- atto di precetto
- titolo esecutivo
- verbale pignoramento
- atto di pignoramento immobiliare
- atto di pignoramento presso terzi

Art.521-BIS ancora dimenticato

ATTI TRASMESSI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 196-DECIES

Potere di certificazione di conformità delle copie
trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando **trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche** la copia informatica, anche per immagine, di un **atto**, di un **provvedimento** o di un **documento** formato su **supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme**, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

ATTI TRASMESSI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 196-DECIES

QUANDO: trasmissione all'ufficiale giudiziario di **copia informatica**, anche per immagine

COSA: ~~atto processuale~~
provvedimento
documento

formati su supporto analogico e
detenuti in originale o in copia
conforme

ATTIVITÀ: **attestazione di conformità** della copia all'atto detenuto

EFFETTO: **equivalenza all'originale o alla copia conforme** detenuti

Domicilio digitale

LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - D.LGS. 7.3.2005 N.82

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di **posta elettronica certificata** o un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;



Art. 16-ter DL.179.12

PUBBLICI ELENCHI

art. 16.6 DL185.08 - Reg. Imprese
art. 6-bis CAD - INIPEC

P

{ **art. 6-quater CAD** - INAD
 art. 62 CAD - ANPR

P

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA
[**art. 6-ter CAD** - INDICE PA]

P

art. 7 DM44.11 - ReGIndE

Domicilio digitale speciale

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 3-bis CAD

4-quinquies. È possibile eleggere anche un **domicilio digitale speciale** per **determinati atti, procedimenti o affari**. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Norme coinvolte

Codice di Procedura Civile

artt. **136**, 165, **170**, 319, **330**, 417, 480, 492, 582, 638, 660, 753, 769, 770, 840-undecies

Disposizioni di attuazione CPC

art. 174

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 165 (Costituzione dell'attore)

[...] Se si **costituisce personalmente**, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o **indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale** presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 319 (Costituzione delle parti)

Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o **indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** o **eletto un domicilio digitale speciale**, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle parti)

2°

La parte **che sta in giudizio personalmente** propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica e **può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 480 (Forma del precetto)

3°

Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'**indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o l'**elezione di un domicilio digitale speciale**. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le **notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.**

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 492 (Forma del pignoramento)

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, **le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.**

2°

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 582 (Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 638 (Forma della domanda e deposito)

[...] Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l'**indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o l'**elezione di un domicilio digitale speciale**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 660 (Forma dell'intimazione)

2°

Il locatore può indicare nell'atto un **indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Apposizione di sigilli

Art. 753 (Istanza)

2°

L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Inventario

Art. 770 (Inventario da eseguirsi dal notaio)

Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: [...]

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opposenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro **indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o del **domicilio digitale speciale eletto**.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Azioni di classe

Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto)

3°

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere: [...]

b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito o **il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **l'elezione di un domicilio digitale speciale;**

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Art. 174 disp. att.

(Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente)

Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi** o **eleggere un domicilio digitale speciale**. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 170, comma 3, c.p.c.

3° Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente **si fanno** all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o **al domicilio digitale speciale indicato** o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

5° Si applicano, per le comunicazioni, l'**articolo 136, terzo comma**, e, per le notificazioni, l'**articolo 149-bis, settimo comma** o le disposizioni, contenute nelle **leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni** effettuate dagli avvocati.

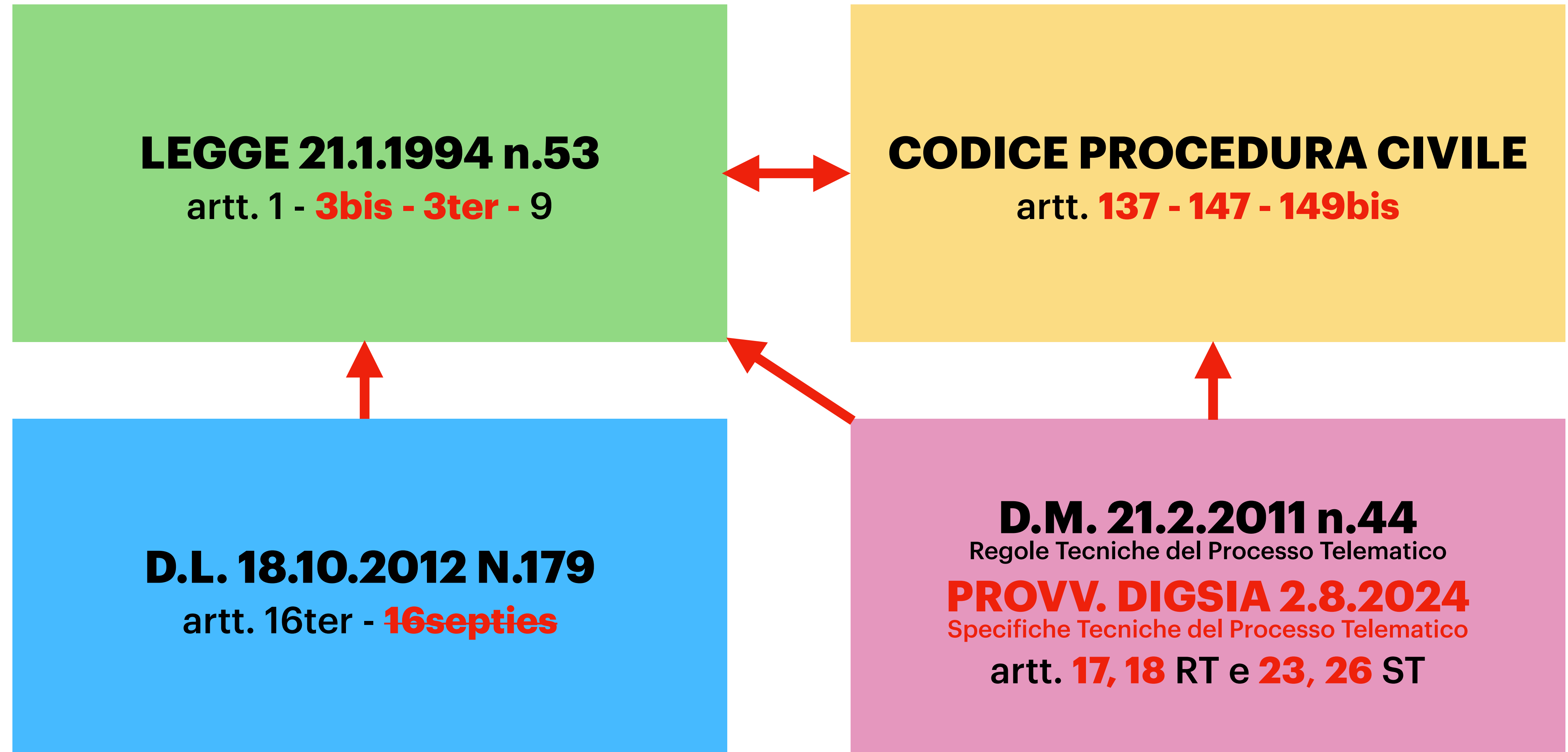
DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 330, comma 1, c.p.c.

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi **o eletto un domicilio digitale speciale**, l'impugnazione **deve essere notificata** nel luogo o all'indirizzo indicato; **altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170**, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

La nuova disciplina delle notificazioni telematiche

La situazione post riforma e correttivo - Le fonti



ART. 3 bis L.53/94

Modalità di esecuzione della notificazione a mezzo PEC

1. La notifica si esegue mediante **allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio** di posta elettronica certificata.
2. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'**indirizzo [del destinatario] risultante da pubblici elenchi** ...
3. La notificazione può essere eseguita **esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi**.

ART. 137 CPC

Notificazione

comma 2

L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

comma 7

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.



ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli **atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali** a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario**:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai **pubblici elenchi**;

AMMINISTRATORI
SOCIETÀ 1.1.2025

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Articolo 3 bis (L.53/94)

...

3. La notifica si perfeziona, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **fermo quanto previsto dall'art. 147, secondo e terzo comma del codice di procedura civile.**

ART. 147 CPC

Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **possono essere eseguite senza limiti orari.**

Scissione effetti

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è **generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.**

**Slittamento
alle ore 7**

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75

ABROGAZIONE
art.16 septies DL179.12

CORRETTIVO
CARTABIA

MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE



DEPOSITO AREA RISERVATA PST ART. 3-ter L.53/94

2. Se la notificazione di cui al comma 1 **non può essere eseguita** o **non ha esito positivo** per **causa imputabile al destinatario**, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, **all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale**. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel **decimo giorno** successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

CORRETTIVO
CARTABIA

MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE



DEPOSITO AREA RISERVATA PST ART. 3-ter L.53/94

3. Se la notificazione di cui al comma 1 **non può essere eseguita** o **non ha esito positivo** per **causa non imputabile al destinatario**, essa è eseguita dall'**avvocato a mezzo del servizio postale** o dall'**ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti** del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 170, comma 3, c.p.c.

3° Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente **si fanno** all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o **al domicilio digitale speciale indicato** o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

5° Si applicano, per le comunicazioni, l'**articolo 136, terzo comma**, e, per le notificazioni, l'**articolo 149-bis, settimo comma** o le disposizioni, contenute nelle **leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni** effettuate dagli avvocati.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 330, comma 1, c.p.c.

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi **o eletto un domicilio digitale speciale**, l'impugnazione **deve essere notificata** nel luogo o all'indirizzo indicato; **altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170**, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

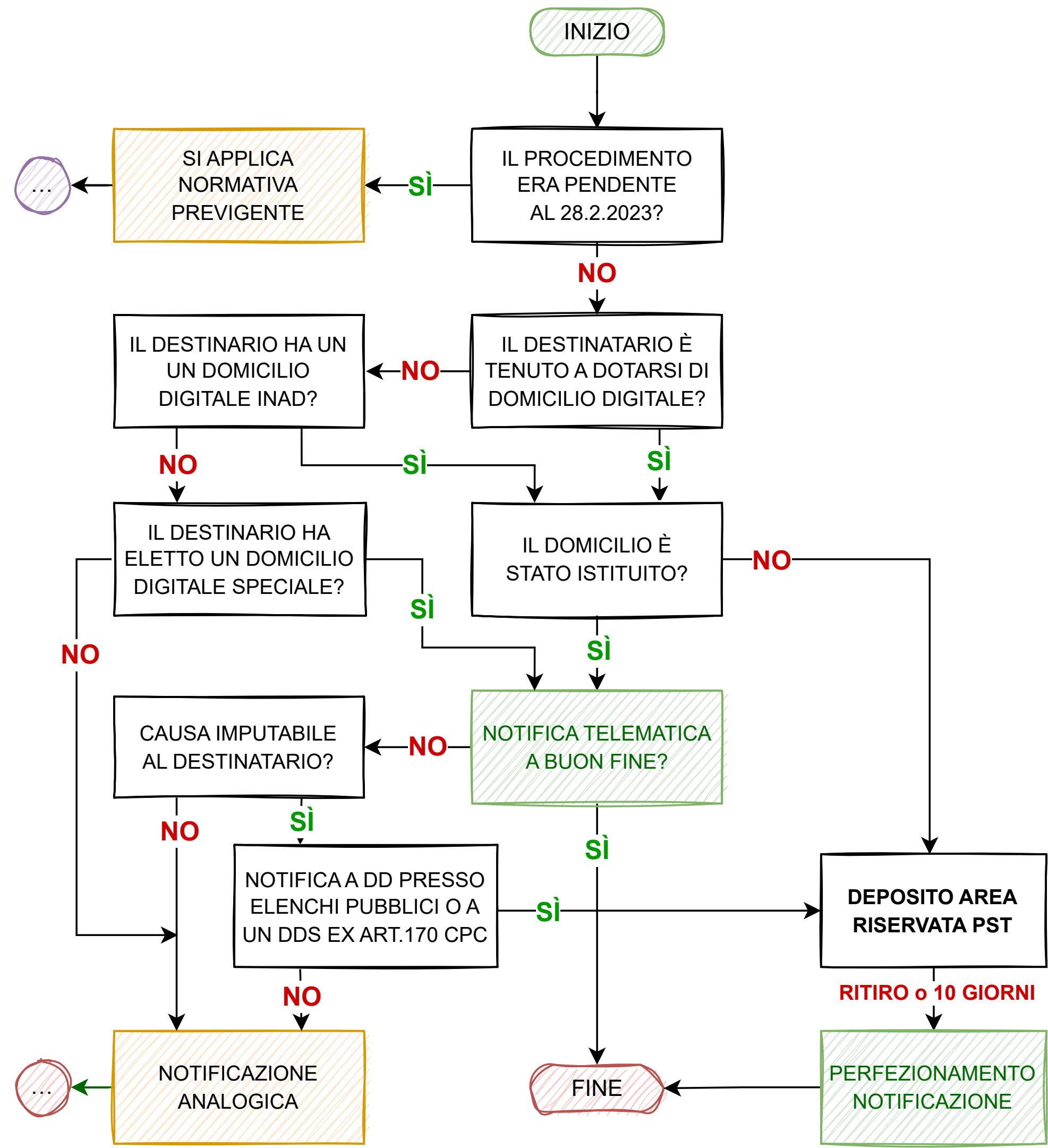
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PEC

OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA RISERVATA PST



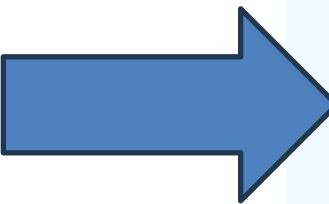
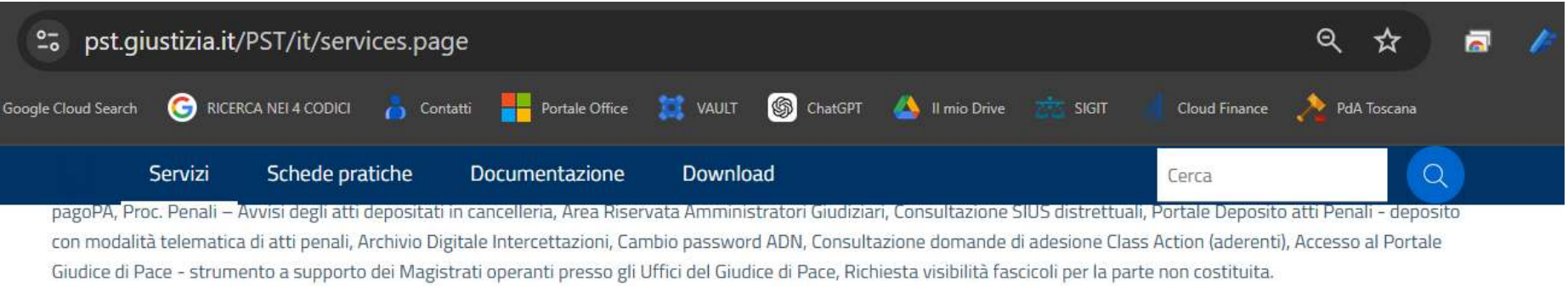
CORRETTIVO
CARTABIA

FLUSSO LOGICO NOTIFICAZIONE



Il deposito nell'area riservata PST

Come si accede all'area web



Area Riservata  ACCEDI	Uffici giudiziari ACCEDI	Punti di accesso ACCEDI	Consultazione pubblica dei registri ACCEDI
Consultazione pubblica registri Corte di Cassazione ACCEDI	Servizio online giudice di pace ACCEDI	Portale delle procedure concorsuali ACCEDI	Piattaforma e-learning ACCEDI
Portale liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto e imputati assolti ACCEDI	Class Action - Azioni di Classe ACCEDI	Pagamenti online tramite pagoPA - utenti non registrati ACCEDI	Registro nazionale degli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale ACCEDI
Tribunale Online ACCEDI	Albo dei gestori della crisi d'impresa ACCEDI	Banca Dati Pubblica ACCEDI	Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale ACCEDI

Consultazione domande di adesione Class Action (aderenti)	Accedi
Consultazione domande di adesione Class Action (aderenti)	
Richiesta visibilità fascicoli parte	Accedi
Richiesta di accesso ai fascicoli per la parte non costituita	
Richieste visibilità fascicoli ausiliario	Accedi
Richiesta di accesso ai fascicoli per ausiliario	
Servizio verifica PDF	Accedi
Servizio verifica PDF	
Area web notifiche	Accedi
Portale perfezionamento notifiche	

Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia
Servizi Online Uffici Giudiziari

L'area WEB

[← Torna al Portale dei Servizi Telematici](#)



Area web notifiche

Notifiche non perfezionate

Predisponi Notifica

Notifiche predisposte e certificazioni



Notifiche non perfezionate

Possibilità di ricercare e filtrare le notifiche non perfezionate.

▼ Criteri di Ricerca

^

Data inserimento dal

GG/MM/AAAA



Data inserimento al

GG/MM/AAAA



Codice Fiscale mittente

Inserisci il codice fiscale

Cerca

Cancella filtri

Dal portale
accessibile dai
servizi riservati
del Sito Web
PST sarà
possibile per gli
Avvocati:

- Consultare le notifiche di cui si è destinatario non perfezionate, nell'area "Notifiche non perfezionate";
- inserire una notifica non consegnata per cause imputabili al destinatario, nell'area "Predisponi notifica";
- consultare le notifiche inserite e scaricare la relativa certificazione, nell'area "Notifiche predisposte e certificazioni".
- Il destinatario della notifica o che desidera inserire/gestire delle notifiche da perfezionare potrà accedere al SitoWeb PST con le modalità di autenticazione già previste (ADN, SPID, CIE, CNS).
- Le sezioni "Predisponi notifica" e "Notifiche predisposte e certificazioni" saranno visibili solo se il soggetto, loggatosi, possieda uno dei ruoli "Avvocato", "AvvocatoEntePubblico" o "Cassazionista" nel REGINDE.

Consultazione notifiche da parte dei destinatari



Tramite la sezione “Notifiche non perfezionate” i soggetti possono consultare tutte le notifiche non perfezionate di cui sono destinatari.

L’utente potrà ricercare le notifiche filtrando per un range di data inserimento (dal.. al, campo obbligatorio) e/o il codice fiscale del mittente (campo opzionale).

Nella griglia dei risultati potrà visionare il numero identificativo della notifica (n° protocollo), la data inserimento, il codice fiscale dell’avvocato mittente, l’oggetto della notifica, oltre a scaricare l’atto da notificare ed eventuali allegati.

Notifiche non perfezionate

Possibilità di ricercare e filtrare le notifiche non perfezionate.

Criteri di Ricerca

Data inserimento dal

01/07/2024

Data inserimento al

12/08/2024

Codice Fiscale mittente

Inserisci il codice fiscale

Cerca

Cancella filtri

Filtri Applicati

01/07/2024

12/08/2024

VVCVCT56A01A944F

Risultati

N° Protocollo	Data inserimento	CF Avvocato o ufficio mittente	Oggetto notifica
293	31-07-2024	VVCVCT56A01A944F	piano dei test
292	31-07-2024	VVCVCT56A01A944F	test1 SAC

Deposito di una notifica da parte dell'avvocato



Nel caso in cui un avvocato ottenga una risposta di mancata consegna al momento dell'invio di una PEC verso un destinatario, potrà accedere al Sito Web PST nell'area riservata nella quale visualizzerà la sezione **“Predisponi notifica”**.

 **Area Web**

[Notifiche non perfezionate](#) [Predisponi Notifica](#) [Notifiche predisposte e certificazioni](#) 

Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.

Predisponi notifica

Selezionando
“Predisponi notifica”
l’utente dovrà indicare
il CF del destinatario e
l’oggetto della notifica.

Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.


Codice Fiscale


Atto da notificare


Altri documenti


Riepilogo

Codice Fiscale

Indicare il Codice Fiscale del destinatario e l'Oggetto della notifica

*Codice Fiscale

*Oggetto (ad esempio il tipo di atto da notificare ed eventuale RG) 

[Annulla](#)[Indietro](#)[Avanti](#)

**Successivamente dovrà caricare l'atto oggetto della notifica non perfezionata
(in formato pdf o eml) spuntando la casella relativa
alla “Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94”.**

Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.


Codice Fiscale


Atto da notificare


Altri documenti


Riepilogo

Atto da notificare

Importa l'atto oggetto della notifica.

*Carica un file con estensione .pdf o .eml con dimensione massima 10MB. 

Scegli file

Nessun file selezionato

☒ *Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94

Annulla

Indietro

Avanti

Nello step successivo l'utente dovrà inserire le altre informazioni di corredo che comprovino la mancata notifica con altri mezzi, ovvero
a) la Relata di notifica in formato PDF e **eventualmente**
b) l'Avviso di Mancata Consegna in formato EML.

Inoltre, potrà allegare ulteriori documenti relativi al contesto (massimo 3 file).

Si precisa che durante la predisposizione di una nuova notifica ciascun file dovrà avere una dimensione massima di 10MB.

← Torna al Portale dei Servizi Telematici

Area web notifiche

Notifiche non perfezionate Predisponi Notifica Notifiche predisposte e certificazioni

Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento della Relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.

Codice Fiscale

Alto da notificare

Altri Documenti

Attenzione: vanno allegati obbligatoriamente la Relata di notifica e l'Avviso di Mancata Consegna.

*Carica la Relata di notifica .pdf (max. 10MB) ⓘ

Scegli file Nessun file selezionato

Carica la Ricevuta mancata consegna con estensione .eml (max. 10MB) * ⓘ

Scegli file Nessun file selezionato

Aggiungi qui eventuali altri documenti (massimo 3 file).

Aggiungi altri documenti

Annulla Indietro **Avanti**

Nell'ultimo step verrà visualizzato un riepilogo delle informazioni inserite e sarà possibile confermare la creazione della notifica.

[← Torna al Portale dei Servizi telematici](#)

Area web notifiche

[Notifiche non perfezionate](#) [Predisponi Notifica](#) [Notifiche predisposte e certificazioni](#)

Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.

Codice Fiscale

Atto da notificare

Altri documenti

Riepilogo

Riepilogo

Codice Fiscale del destinatario della notifica: RCCGNM65L02B157C

Oggetto della notifica: Notificazione ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/94 - Atto di prova a scopo didattico-formativo

File caricati

- 24.11.29_FilFCorrettivoCartabia.pdf
- Relata.pdf

[Annulla](#) [Indietro](#) [Crea notifica](#)



Una volta confermato verrà visualizzato l'esito dell'operazione con anche l'indicazione del numero di protocollo associato alla notifica creata. Si precisa che il numero di protocollo è un **identificativo univoco** all'interno del Portale.



Nella sezione “Notifiche predisposte e certificazioni” l’utente potrà consultare le notifiche da lui inserite tramite la funzionalità descritta sopra “Predisponi notifica”.

←

Torna al Portale dei Servizi Telematici

Area web notifiche

Notifiche non perfezionate

Predisponi Notifica

Notifiche predisposte e certificazioni

Notifiche predisposte e certificazioni

È possibile ricercare le notifiche predisposte e scaricare le ricevute ottenute:

Criteri di Ricerca

Data inserimento dal

01/12/2024

Data inserimento al

04/12/2024

Codice Fiscale Destinatario

Insediamenti Sociali in Ticino

Numero protocollo

Inserisci il numero di protocollo

Oggetto notifica (parola chiave)

Inserisci una parola chiave per l'oggetto della notifica

Cerca

Cancella filtri

Filtri Applicati

01/12/2024

04/12/2024

RFI R2T6T0uF8V6U

Risultati

N° Protocollo	CF destinatario	Data inserimento	Oggetto notifica	Atto da notificare	Altri documenti	Certificazione
2435	RCCGN65L028157C	04-12-2024	Notificazione ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/94 - Atto di prova a scopo didattico formativo	Download	Vedi tutti	Download

Risultati per pagina

1-1 di 1

Roberto Arcella - Giovanni Rocchi ©2024

L'utente potrà ricercare le notifiche filtrando per un range di data inserimento (campo obbligatorio) e/o il codice fiscale del destinatario (campo opzionale), numero protocollo (campo opzionale), Oggetto notifica (campo opzionale).

Nella griglia dei risultati potrà visionare il numero identificativo della notifica (n° protocollo), il codice fiscale del destinatario, la data inserimento, l'oggetto della notifica, oltre a scaricare l'atto da notificare ed eventuali allegati.

Nell'ultima colonna "Certificazione" l'utente potrà scaricare la certificazione firmata dell'avvenuta "notifica".

La certificazione firmata verrà generata automaticamente dal sistema trascorsi 10 giorni dalla data di inserimento della stessa.



Certificato di avvenuta notifica

Esempio di certificato di avvenuta notifica

Notifica N .Prot. 2435 richiesta dall'Avv. RCLRRT66T04F839U nei confronti di RCCGNN65L02B157C inserita in data 04-12-2024

Oggetto: Notificazione ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/94 - Atto di prova a scopo didattico formativo

Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che la notifica in oggetto si ha per avvenuta poichè il destinatario, in data odierna (04/12/2024), ha acceduto alla presente area web riservata e l'ha scaricata.

DEPOSITO TELEMATICO NOTIFICAZIONE IMPUGNAZIONI E OPPOSIZIONI

Articolo 9 (L.53/94)

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato **nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.**

Domicilio digitale professionale e notificazioni per cause estranee alla professione

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

I DUBBI DEL GARANTE PRIVACY

Garante per la protezione dei dati personali Parere 27.10.2021

... i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto “**potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista**” e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari;

... **tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD.** L'art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

LA GIURISPRUDENZA LIMITATIVA

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019

... nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un **contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata** mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 7.7.2021

... osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato **preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente ...**

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

IL CONDIVISIBILE ORIENTAMENTO SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

Cassazione Civile, Ordinanza n. 1615/25, Prima Sezione

In tema di domicilio digitale, l'**indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei**, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, **non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.**

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

IL CONDIVISIBILE ORIENTAMENTO SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

Cassazione civile 06.05.2024 n.12134

L'art. 16, comma 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in L. 2 gennaio 2009, n. 2) obbliga infatti i professionisti a dotarsi di un indirizzo PEC e gli artt. 2, 3-bis, 6 e 6-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) ineriscono al domicilio digitale, **idoneo a produrre effetti giuridici generali, in termini di comunicazioni e notificazioni, dunque non perimetrato all'attività professionale solamente**, tanto più che, nella specie, mancava un domicilio digitale eletto per ogni singolo atto.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

IL CONDIVISIBILE ORIENTAMENTO SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

Tribunale di Napoli, ordinanza del 12.6.2023

... rileva in ogni caso il Collegio che ai sensi dell'art 3 bis della l. n. 53/1994 **la notificazione è nulla solo se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla medesima legge.** Nel caso in esame, alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita presso l'indirizzo pec del professionista opposto, estratto dal Registro INI-PEC, può ravvisarsi, **essendo indifferente, secondo il dettato legislativo, l'ambito di utilizzo**, come anche il non effettivo utilizzo, della pec da parte dell'intestatario. Di fatto, poi, la circostanza per cui a tale indirizzo possano avere accesso altri collaboratori del professionista (oltre a non aver avuto alcun rilievo nella specie ai fini della tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo) **non può di certo interessare la posizione del notificante, che ben può fare affidamento sulla conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, una volta perfezionatasi la notifica nel rispetto dei requisiti di legge.**



**CAMERA CIVILE
DI PAVIA**



Dalle prime applicazioni alle “correzioni” del processo civile

Venerdì 31 gennaio 2025 - 9:00 - 19:00

Almo Collegio Borromeo - Sala degli Affreschi

Il processo civile telematico corretto

avv. Giovanni Rocchi

Presidente Consiglio Ordine Avvocati Brescia
Presidente Unione Lombarda degli Ordini Forensi
Componente del Gruppo di Lavoro della FIIF